

N.....cron.

N.....rep.

OGGETTO.....



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente

NOTIF. SENTENZA

SENTENZA

NOTIF. APPELLO

nella causa iscritta al n. 11701/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto MORTE, pendente

TRA

[REDACTED]

in proprio e nella qualità di eredi di [REDACTED], tutti elett.te dom.ti in V TRAVERSA C.SO EUROPA 6 CASAPESENNA, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI ZARA, che li rapp. e dif. giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORI

E

[REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 13/02/2017 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.

1. Sul merito.

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] in proprio e nella qualità di eredi di [REDACTED] convenivano in giudizio [REDACTED] per essere risarciti dei danni patiti a seguito dell'uccisione del congiunto [REDACTED] alla giovane età 21 anni ad opera del [REDACTED]

Il convenuto benchè ritualmente citato in giudizio restava contumace e dopo l'esperimento dell'attività istruttoria, la causa all'udienza del 13.02.17 veniva introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

[REDACTED] con sentenza n.13/05 emessa dalla Corte di Assise di S.M. Capua Vetere passata in giudicato veniva riconosciuto colpevole dell'omicidio di [REDACTED] e condannato per tale reato ad una pena detentiva di anni 28 (ventotto) di reclusione.

Come indicato nella citata sentenza [REDACTED], soggetto di soli 21 anni, del tutto estraneo al conflitto in atto, che si trovava a percorrere la Via Roma a bordo di una Renault

[REDACTED]



Peraltro, se tale anticipazione fosse imposta dalla difficoltà di quantificazione del lasso di tempo intercorrente tra morte (da intendersi sempre processo mortale e non come evento istantaneo) e lesione, necessario a far sorgere nel patrimonio della vittima il credito risarcitorio, sarebbe facile osservare, da un lato, che da punto di vista giuridico è sempre necessario individuare un momento convenzionale di conclusione del processo mortale, come descritto dalla scienza medica, al quale legare la nascita del credito, e dall'altro, che l'individuazione dell'intervallo di tempo tra morte e lesione, rilevante ai fini del riconoscimento del credito risarcitorio, è operazione ermeneutica certamente delicata e che presenta margini di incertezza, ma del tutto conforme a quella che il giudice è costantemente impegnato ad operare quando è costretto a fare applicazione di concetti generali e astratti".

Sulle somme come innanzi riconosciute, tutte liquidate equitativamente –seppur in base a parametri idonei a guidare l'esercizio dell'equità giudiziale- ed in moneta attuale –onde non rileva l'andamento della dinamica inflattiva- non compete alcuna rivalutazione.

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (luco cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., *ex multis*, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).

Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore degli attori degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile: dalla data dell'evento sull'importo liquidato a ciascuno degli attori, somma che deve essere devalutata, in base agli indici ISTAT, al 21.7.1991 -quale momento dell'evento lesivo- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 21.7.1991 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.

Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).

3. Sulle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo lo scaglione tabellare relativo all'effettivo valore della lite e non agli importi domandati, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatorio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 11701 /2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto MORTE , pendente [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in proprio e nella qualità di eredi di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ogni contraria istanza disattesa così provvede:



- dichiara la contumacia di [REDACTED]
- [REDACTED] condanna [REDACTED], al pagamento, a titolo di risarcimento danni e per le causali in motivazione specificate, delle seguenti somme, valutate all'attualità, in favore di:

1. [REDACTED] della somma di euro 320.000,00;
2. [REDACTED] della somma di euro 320.000,00;
3. [REDACTED] della somma di euro 120.000,00;
4. [REDACTED] della somma di euro 120.000,00

il tutto oltre interessi come in motivazione;

- [REDACTED]

Così deciso in Aversa, il 30/05/2017

Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito

